



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/05/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/01/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 30/09/2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/05/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/09/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/05/2016

ARTICOLO 1 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011 e con D.C.C.n.47 del 24/09/2014)
(Oggetto del Regolamento)

- 1) Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.
 - 2) L'attività di acconciatore è disciplinata dalla legge 17/08/2005 n. 174 e, fino a nuove disposizioni regionali in quanto compatibili, dalla legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla legge 29.10.84 n. 735.
 - 3) L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 04/01/1990 n. 1 e dalla L.R. 54/1992.
 - 4) Le attività di acconciatore ed estetista sono altresì disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 nonché dalle disposizioni di cui al presente regolamento e dalla L.R. n. 38 del 30 dicembre 2009.
 - 5) Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza, i centri di abbronzatura (solarium) e simili esercitati in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
 - 6) L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Tali trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della L. 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modificazioni. La tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere. Le imprese di acconciatura, oltre ai sopraddetti trattamenti e servizi possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
 - 7) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della L. 174/2005, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano, o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere, è garantito il diritto di svolgere tale attività.
 - 8) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 così come modificato dal Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della medesima legge (Decreto 12 maggio 2011, n. 110), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.
 - 9) Come indicato nel precedente comma 5 è compresa nell'ambito dell'attività estetica quella di "solarium" o di "centro abbronzatura", quella cioè inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti.
- Inoltre si considerano inerenti l'attività estetica le attività di seguito definite:
- onicotecnica : applicazione e ricostruzione di unghie artificiali
 - dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva altrimenti detta disegno epidermico o trucco semipermanente: è quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti
 - truccatore cosmetico o artistico: è l'attività di decorazione e modificazione dei volumi al viso e al corpo attraverso l'applicazione di prodotti cosmetici al fine di migliorarne o

proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi o di realizzare maschere, protesi e trucchi in ambiti artistici, fotografici, cinematografici o teatrali

- sauna e bagno turco
- prestazioni, compresi i massaggi, effettuate con lo scopo e le modalità previste dalla l. 1/90 e dalla l.r. 54/92

10) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, le quali sono disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali (ad es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, podologo, ecc.). In particolare sono escluse:

- le attività di massaggio terapeutico che configurano un'attività sanitaria che deve essere effettuata da personale in possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista e massoterapista
- le attività di massaggio sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali
- sono altresì escluse le attività motorie quali fitness, educazione fisica e ginnastica sportiva svolte in palestre o in centri sportivi nonché i trattamenti, effettuati nel rispetto delle correlative normative che li disciplina, che non ricadano tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria riconducibili.

ARTICOLO 2 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010, con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)

(Modalità di svolgimento delle attività)

- 1) Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
- 2) Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa in apposito locale oppure presso istituti, complessi ospedalieri, case di cura, strutture ricettive alberghiere, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle Forze Armate, o strutture similari, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e solamente negli orari di loro apertura al pubblico o funzionamento. Inoltre le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte presso i locali di abitazione dell'esercente purchè siano in possesso dei requisiti igienici di cui al successivo art. 15
- 3) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale anche al domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente stesso, su sua richiesta, solo in caso di comprovata impossibilità di quest'ultimo a recarsi presso l'esercizio di acconciatore oppure di estetista, da parte di coloro in possesso di autorizzazione all'esercizio o che hanno presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o da loro dipendente incaricato, purchè recante al seguito copia dell'autorizzazione amministrativa o dell'anzidetta S.C.I.A. (o D.I.A. precedentemente in vigore)
- 4) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza aver presentato la regolare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 o – in caso di modifiche - senza aver effettuato le comunicazioni di cui al successivo art. 9, anche se svolte a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.
- 5) Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

- 6) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

ARTICOLO 3 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010)
(Norme specifiche per l'attività di acconciatore)

- 1) Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalle normative vigenti in materia. Le imprese che svolgono attività di acconciatore possono essere esercitate in forma individuale o di società.
- 2) Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di acconciatore e deve essere in possesso della relativa abilitazione professionale.
- 3) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.
- 4) L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività e il possesso di distinti e separati ambienti.

ARTICOLO 4(così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010)

(Norme specifiche per l'attività di estetista)

- 1) Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui alla L. 1/90. Il possesso della qualifica professionale riconosciuta ai sensi della normativa vigente, può essere autocertificato.
- 2) L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.
- 3) Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società (di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443), la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 1/90; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della 1/90 legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista.
- 4) Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica.
- 5) Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ARTICOLO 4 BIS (aggiunto con D.C.C. n.36 del 27/05/2014)

(Affitto di poltrona/cabina)

1) Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da soggetto regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio ed in possesso di partita iva, è prevista la modalità contrattuale di esercizio dell'attività all'interno dello stesso locale denominata "affitto di poltrona/cabina".

2) I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina" sono:

- il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto *locatore*,
- il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto *affittuario/conduttore*,

i quali dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.

3) L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato scia/ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività: acconciatore, estetista o entrambi.

4) Il contratto di cui al precedente punto 2. deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, e deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche :

- a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
- c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
- d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- e) il rapporto economico tra le parti;
- f) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

5) L'affitto di poltrona/cabina deve essere esercitato nel rispetto di quanto contenuto nell' "Avviso Comune" sottoscritto in data 25.11.2011 in occasione dell'accordo delle organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri.

6) L'*affittuario/conduttore* deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività

7) I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – *locatore* e *affittuario/conduttore* – svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento tra gli stessi.

8) All'atto della locazione di poltrona/cabina il *locatore* deve garantire l'*affittuario/conduttore* circa:

- a) la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;

b) la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'*affittuario/conduttore*, nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore.

9) L'*affittuario/conduttore* può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in locazione, attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso l'*affittuario/conduttore* deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.

10) Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (*locatore-affittuario/conduttore*) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona/cabina", il *locatore* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

11) È fatto obbligo per l'*affittuario/conduttore* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal *locatore* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il *locatore*, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell' *affittuario/conduttore*, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il *locatore* fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'*affittuario/conduttore* in assenza del titolare dell'esercizio, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

12) È fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

13) Nel ribadire la responsabilità esclusiva del *locatore* sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del *locatore* in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

14) L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'"affitto di poltrona/cabina" è soggetto a previa comunicazione/segnalazione certificata di inizio attività congiunta *locatore-affittuario/conduttore* da presentarsi al Comune ai sensi dell'art. 19 della l. 07.08.1990, n. 241.

In particolare,

- il *locatore* deve compilare e sottoscrivere una comunicazione in cui informa circa l'intervenuta concessione in affitto ad altro imprenditore in possesso delle necessarie abilitazioni professionali comunicare della poltrona/cabina presso la sede della propria attività in forza di regolare contratto stipulato tra le parti.

In tale comunicazione il *locatore* deve dichiarare altresì il rispetto dei requisiti e delle responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le condizioni, i limiti, le modalità, di esercizio dell'attività da parte dell'*affittuario/conduttore* secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.

- l'*affittuario/conduttore* deve compilare e sottoscrivere una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in cui segnala appunto l'inizio dell'esercizio dell'attività di acconciatore/estetista in forma di "affitto di poltrona/cabina" presso l'esercizio di cui è titolare il *locatore*, dichiarando e certificando il possesso del requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività dalle vigenti normative di settore, nonché le condizioni, i limiti, le modalità, di esercizio dell'attività secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.

Alla comunicazione/scia congiunta deve in ogni caso essere allegata:

- a) copia del contratto di affitto di poltrona/cabina stipulato tra le parti, nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti;
- b) planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività – in scala 1:100 – con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte dei locali interessati dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori (*locatore e affittuario/conduttore*);
- c) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà del *locatore*, già in dotazione dello stesso ed in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari, concesse in uso all'*affittuario/conduttore*
- d) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'*affittuario/conduttore* eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari, nonché delle relative schede tecniche ove previste.

ARTICOLO 5 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)
(Segnalazione certificata di inizio attività)

- 1) L'attività di acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla ~~sola~~ ~~dichiarazione~~ segnalazione certificata di inizio attività. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari
- 2) Chiunque intenda avviare o trasferire nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1 deve presentare, con le modalità previste dal DPR 160/2010, allo Sportello Unico competente per territorio Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste al successivo art. 13, relative alle caratteristiche dei locali, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici usati.

ARTICOLO 6 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)
(Norme per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività)

- 1) La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del titolare o del legale rappresentante della società, nome e sede dell'impresa, sede sociale, codice fiscale, partita iva (se già in possesso), numero e data di iscrizione al REA presso la Camera di Commercio (se iscritto)
 - b) tipo di attività che il richiedente intende svolgere
 - c) esatta ubicazione del locale in cui il richiedente intende esercitare l'attività
 - d) titolarità e indicazione del requisito professionale
 - e) impegno a rispettare le norme urbanistiche e igienico-sanitarie
- 2) Alla segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dell'attestato di qualificazione professionale (ad esclusione del caso di trasferimento)
 - autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari
 - planimetria quotata (in duplice copia) dei locali con destinazione d'uso dei locali e indicazione delle postazioni di lavoro, redatta e firmata da tecnico abilitato e timbrata e firmata dal titolare

- sintetica relazione riportante quanto segue:
 - a) elencazione di tutte le attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzate all'atto della presentazione della S.C.I.A.
 - b) descrizione delle modalità di pulizia e di disinfezione degli utensili per le quali dovrà essere previsto apposito protocollo
- espressa accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico

ARTICOLO 7 (Requisiti)

- 1) L'esercizio delle attività contemplate dal presente Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) compimento del 18° anno d'età dell'aspirante titolare (salvo che il titolare sia minore emancipato)
 - b) possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società) dei requisiti previsti dalla L. 443/1985 e s.m.e i. per il riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di impresa artigiana
 - c) regolare costituzione della società, nonché iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese
 - d) possesso della qualifica professionale ai sensi della normativa vigente
 - e) sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale, delle attrezzature destinate al servizio e dei procedimenti tecnici usati di cui al successivo art.13
 - f) sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini dell'agibilità edilizia

ARTICOLO 8 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011) (Inizio dell'attività)

- 1) L'impresa può iniziare la nuova attività o trasferire quella esistente dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

ARTICOLO 9 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011) (Modifiche)

1. Sono soggette a sola comunicazione da presentarsi allo Sportello Unico con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010
 - a) le modifiche incidenti sull'assetto dei locali (es. ampliamento, riduzione, redistribuzione degli spazi interni)
 - b) le modifiche delle attrezzature
 - c) la modifica del legale rappresentante o della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all'altro ammesso dal codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa;
 - d) la variazione del nominativo del responsabile tecnico.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica del relativo contenuto e deve pervenire allo Sportello Unico entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.

ARTICOLO 10 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)
(Subingresso per atto tra vivi)

- 1) Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione certificata di inizio attività, oltre a contenere i dati, le dichiarazioni e gli allegati stabiliti nel presente Regolamento all'art. 6, deve essere accompagnata dall'atto di cessione d'azienda registrato (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio) o, qualora il suddetto atto non fosse ancora disponibile, da dichiarazione notarile attestante l'avvenuta cessione dell'azienda.
- 2) La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 deve pervenire allo Sportello Unico entro e non oltre i dieci giorni successivi alla stipulazione dell'atto. L'attività può essere esercitata dal subentrante già a far data dalla presentazione di regolare segnalazione certificata di inizio attività.
- 3) Per il resto si applicano al subingresso le medesime disposizioni stabilite per la S.C.I.A. non escluse le disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.

ARTICOLO 11 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010)
(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività)

- 1) Nel caso di invalidità o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, interdetto o inabilitato possono intestarsi l'attività, entro sei mesi dall'evento per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni il diritto di cui al comma precedente decade salvo che l'intestatario non provi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
- 3) Nel caso di decesso del titolare, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, gli eredi dell'imprenditore deceduto, entro il termine di 12 mesi dall'evento, possono intestarsi l'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. A tal fine dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione dalla quale risultino i nominativi degli eredi, resa e sottoscritta ai sensi di legge, innanzi a competente funzionario comunale
 - b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori
 - c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione
 - d) copia dell'attestato di qualificazione professionale della persona che esercita l'attività
- 4) Qualora i soggetti di cui ai punti precedenti non avessero l'intenzione di continuare l'attività potranno cedere l'azienda a terzi entro 6 mesi dalla data della denuncia di successione (nel caso di decesso) o dal verificarsi dell'evento (nel caso di interdizione, inabilitazione o invalidità del titolare). Il subentrante potrà iniziare l'attività già a far data dalla presentazione della regolare comunicazione di subingresso.

ARTICOLO 12

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi di cui al presente regolamento e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) Acconciatori: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) Estetisti: mq. 14
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini è necessaria la dotazione di idonea e apposita sala di attesa.
- 3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 13.

ARTICOLO 13 (così come modificato con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)

(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

1) Caratteristiche dei locali e degli impianti

I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) l'altezza dei locali non inferiore a quella prevista dalle norme e regolamenti vigenti;
- b) la superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i., art. 63, comma 1, allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.10);
- c) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una rapida e facile pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere ad uso esclusivo e devono rispondere alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino e di tazza. Gli stessi devono essere dotati di antilatrina se dislocati all'interno dei locali di lavoro. Per i locali adibiti all'esercizio di attività estetica deve essere garantita la presenza di doccia e/o vasca nel servizio igienico o nella cabina di lavoro.
- d) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa;
- e) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
- f) lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque reflue nel rispetto della normativa vigente;
- g) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo

scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque dovranno essere conservati in appositi recipienti e utilizzati in locali che consentono un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i., art. 63, 1° comma, allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, punti 2.11, 2.12 e 2.13);

- h) la preparazione e miscelazione delle sostanze che possono essere fonte di pericolo e/o che possano sviluppare odori fastidiosi devono avvenire in zona tecnica e sotto cappa d'aspirazione localizzata; nel caso in cui gli effluenti vengano espulsi in atmosfera, la canna dovrà essere ad uso esclusivo, rispettare le disposizioni tecniche relative alle caratteristiche dei camini e quanto disposto dal regolamento Comunale.
- i) nel caso di locali interrati o seminterrati si rimanda a quanto previsto dal regolamento comunale di igiene.

2) Caratteristiche degli arredi e delle attrezzature utilizzate

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Il rivestimento dei lettini, delle poltroncine deve essere del tipo lavabile.

Tutti gli esercizi devono essere:

- a) dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori;
- b) forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti;
- c) dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
- d) tutte le attrezzature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti normative. L'identificazione degli apparecchi ad uso estetico ed il loro livello di sicurezza sono rispettivamente definiti agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 maggio 2011 n. 110. Per quanto concerne le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'articolo 1 del D.M. 12 maggio 2011, n. 110, occorre riferirsi alle schede tecnico-informative di cui all'allegato 2 al succitato D.M. Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno essere corredati, prima del primo utilizzo, del relativo manuale di istruzioni, in lingua italiana, nonché della dichiarazione di conformità CE.

3) Norme igieniche, procedimenti tecnici usati

Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche (tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente ed hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o l'HIV causa dell'AIDS):

- a) l'esercizio ed i locali annessi, gli arredi, devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

- d) per ogni cliente deve essere sempre utilizzata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura o del tipo monouso;
- e) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso nel rispetto delle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza
- f) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti e solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente. La loro preparazione e/o miscelazione deve avvenire sotto cappa d'aspirazione localizzata con emissione convogliata all'esterno nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
- g) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- h) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua ed idonei detergenti, devono essere disinfettati; nel caso di utilizzo di sostanze chimiche è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate in etichetta o foglietto illustrativo (concentrazione del prodotto, tempi di contatto, ecc.); la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di sterilizzatori elettrici a calore, stufe a secco-autoclavi o raggi ultravioletti rispettando le tempistiche riportate nei manuali d'uso degli apparecchi utilizzati; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti del tipo monouso; le lame monouso vanno sconfezionate davanti al cliente prima del loro utilizzo;
- i) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta pulizia e sterilizzazione;
- j) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- k) nelle attività di acconciatore, per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore in quanto è proibito l'uso di piumini;
- l) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi e successivamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare dell'esercizio segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari delle attività devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

ARTICOLO 14 (così come modificato con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)

(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

- 1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
- 2) Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario

- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4) Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

ARTICOLO 15 **(Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio)**

- 1) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente, qualora rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:
 - a) locali, impianti, procedimenti tecnici: i locali devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e servizi igienici propri, con le caratteristiche riportate nel precedente art. 13. Anche gli impianti e i procedimenti tecnici usati devono essere rispondenti a quanto riportato nell'art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 16 (così come modificato con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011) **(Altre disposizioni igienico sanitarie)**

- 1) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atti allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
- 2) Per quanto concerne i requisiti igienico sanitari dei centri abbronzatura (solarium) e le norme relative alla loro gestione si rimanda al Regolamento Regionale sull'attività di solarium approvato con D.P.G.R. 07/04/2003 N. 6/R (pubblicato su B.U. del 17/04/2003) , al Decreto 12 maggio 2011 n. 110 e alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 .
- 3) A salvaguardia dei diritti degli utenti:
 - devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
 - deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni- avvertenze e avvisi di protezione- controindicazioni e cautele d'uso
 - devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna e, per trattamenti UVA, occhiali di protezione UV ben aderenti, da sostituire appena mostrino segni di deterioramento. Tali occhiali di protezione UV devono essere a disposizione anche degli addetti. Eventuali danni agli utenti derivanti o riferiti all'uso di tinture o altri prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni UV o ad altri trattamenti devono essere segnalati al SISP dell'ASL

ARTICOLO 17(così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010) **(Sospensione e cessazione dell'attività)**

- 1) Il Comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi eliminando le carenze riscontrate, che comunque

dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica ovvero entro altro termine fissato dal Comune .

- 2) Se al termine del suddetto periodo l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune ordina la chiusura dell'esercizio.
- 3) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa.

ARTICOLO 18 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)

(Comunicazione dei provvedimenti – effetti)

- 1) I provvedimenti del Comune sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) Contro il provvedimento dell'Amministrazione Comunale che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la chiusura immediata della stessa è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
- 3) Il Comune nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 5, 6 e 10 o dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9 , in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

ARTICOLO 19 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010 e con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)

(Esposizioni obbligatorie)

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, copia dell'autorizzazione amministrativa (qualora in possesso) o della DIA o della S.C.I.A. o copia della comunicazione di modifica le tariffe delle prestazioni professionali praticate, orario di apertura settimanale, calendario festività, e qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utili ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 20 (così come modificato con D.C.C. n.25 del 09/05/2016)

(Calendario – orari di apertura e chiusura degli esercizi)

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, secondo i seguenti criteri generali:
 - a) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di acconciatore ed estetista, è rimesso alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
 - b) Fatto salvo quanto previsto ai punti d), f) e g) del presente articolo gli esercizi di acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore sette alle ore ventuno (nel periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare), dalle sette alle ore ventidue (nel periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale).
 - c) L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati al Comune di Arona.
 - d) La chiusura domenicale e festiva è facoltativa.
 - e) La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

- f) Il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, può autorizzare la deroga degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

ARTICOLO 21 (così come modificato con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)
(Vigilanza)

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 22 (così come modificato con D.C.C. n.9 del 21.01.2010)
(Sanzioni)

- 1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 € e non superiori a 5.000 €, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in materia è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2582,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista in violazione delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, è inflitta sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1032,00 con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
- 4) Per le altre violazioni alle disposizioni e ai divieti previsti nel presente Regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dal Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con D.C.C. N. 65 del 06.10.2003

ARTICOLO 23 (così come modificato con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011)
(Disposizioni transitorie e finali)

- 1) Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
- 2) I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore.
- 3) I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
- 4) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della L. 174/2005, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere l'attività. Qualora questi intendano ottenere l'abilitazione di acconciatore dovranno osservare quanto prescritto al comma 5 dell'art. 6 della L. 174/2005.
- 5) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1 così come modificato dal Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della medesima legge (Decreto 12 maggio 2011, n. 110) devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

ARTICOLO 24 (così come modificato con D.C.C. n. 108 del 30/09/2011 e con D.C.C. n.47 del 24/09/2014)

(Termine di applicazione della legislazione vigente e abrogazione precedente regolamento)

- 1) Per le attività di estetista le norme del presente Regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n. 1613 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle successive Leggi Regionali in materia.
- 2) Per le attività di acconciatore la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, 1142 e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la legge 174/2005, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla L. 174/2005.
- 3) Le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere adeguate, qualora incompatibili, alle norme delle leggi regionali che verranno adottate sulla base dei principi recati dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 e dalla L. 174/2005.
- 4) Le attività che non ricadano tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria, possono essere effettuate nel rispetto delle correlative normative che le disciplina
- 5) E' abrogato il Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con delibera consiliare n. 13 del 12.02.2003.

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Modalità di svolgimento dell'attività
- Articolo 3 – Norme specifiche per l'attività di acconciatore
- Articolo 4 - Norme specifiche per l'attività di estetista
- Articolo 5 – Segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 6 – Norme per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 7 – Requisiti
- Articolo 8 – Inizio dell'attività
- Articolo 9 - Modifiche
- Articolo 10 - Subingresso per atto tra vivi
- Articolo 11– Invaliderà, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività
- Articolo 12 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività
- Articolo 13- Idoneità igienico sanitaria, dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti
- Articolo 14 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti
- Articolo 15 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
- Articolo 16 - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Articolo 17 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Articolo 18 – Comunicazione dei provvedimenti – Effetti
- Articolo 19 – Esposizioni obbligatorie
- Articolo 20 – Calendario – Orari di apertura e chiusura degli esercizi –
- Articolo 21 – Vigilanza
- Articolo 22 – Sanzioni
- Articolo 23 – Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 24 – Termine di applicazione della legislazione vigente e abrogazione precedente regolamento